



Il Presidente

Alla Giunta del Comune di Morro d'Oro
Alla c.a. del Sindaco [omissis]

[omissis]

Fasc. UVMACT n. 4410/2022 /SA (da citare nella risposta)

Oggetto: Procedimento di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione nei confronti del Comune di Morro d'Oro - Omessa nomina RPCT - criticità Area di rischio Contratti Pubblici - conflitto di interessi in materia di appalti - Comunicazione decisioni Consiglio - Raccomandazione

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'8 febbraio 2023, ha deliberato di inviare a codesto Comune ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. b), del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione" (delibera n. 300 del 29.3.2017, pubblicato in G.U. n. 91 del 19.4.2017) una raccomandazione finalizzata:

- 1) all'attribuzione con urgenza dell'incarico di RPCT – anche in via temporanea – ad un proprio dipendente, adottando al contempo misure di prevenzione che consentano una segregazione delle funzioni laddove il soggetto sia impegnato anche in attività gestionali. Il tutto nelle more della nomina di un nuovo segretario comunale, invitando l'Amministrazione nel medio e lungo periodo a valutare l'adozione di forme di aggregazione tra piccoli comuni in linea con le indicazioni fornite da ANAC;
- 2) all'integrazione della sottosezione del PIAO sui rischi corruttivi e trasparenza al fine di migliorare le misure già esistenti in materia di prevenzione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 Codice Appalti mediante la modifica dei modelli di dichiarazione sul conflitto di interessi secondo le indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2022.

Quanto al primo profilo, nel prendere atto delle problematiche inerenti la carenza di organico del comune di Morro d'Oro, si precisa che la situazione di assenza del RPCT non può essere procrastinata. Ferma la possibile soluzione della questione inerente la nomina del Segretario comunale nel corso del 2023, si ritiene opportuno raccomandare la nomina con urgenza, anche in via temporanea, della figura. Al contempo, è opportuno rammentare gli orientamenti dell'Autorità sui piccoli Comuni, laddove – come precisato nel PNA 2016 (Determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016) – *"l'esigua dimensione organizzativa, la proiezione esclusivamente locale delle scelte amministrative e la conseguente frammentazione della strategia di contrasto alla corruzione tra le molteplici realtà locali rappresentano gravi ostacoli a un efficace contrasto alla corruzione"*.

L'Autorità ha quindi già fornito ai piccoli comuni indicazioni volte a favorire forme di aggregazione, facendo leva sul ricorso a unioni di comuni e a convenzioni, oltre che ad accordi, per stabilire modalità operative semplificate, sia per la predisposizione del PTPCT sia per la nomina del RPCT.

Il primo strumento menzionato dal PNA 2016 è quello dell'unione di comuni di cui all'art. 32 del d.lgs. 267/2000. Per le stesse, è possibile la predisposizione di un unico PTPCT, distinguendo tra funzioni svolte



dai singoli comuni associati e funzioni svolte dall'Unione, quale ente con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico. Rientrano tra le competenze dell'Unione la predisposizione, l'adozione e l'attuazione del PTPCT, pur tenuto conto che la mappatura dei processi, l'individuazione delle aree di rischio e la programmazione delle misure di prevenzione rimangono attività in capo all'ente che svolge direttamente le funzioni, in attuazione del criterio dell'esercizio della funzione.

L'art. 1, comma 7, l. 190/2012, inoltre, in un'ottica di semplificazione, dispone che «nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza»: nel PNA 2016 viene specificata questa possibilità, riconoscendo la possibilità di nominare un unico RCPT nel solo caso in cui sia stata associata la funzione di prevenzione della corruzione, poiché in caso contrario ogni ente, che redige in autonomia il proprio PTPCT, dovrà anche nominare un Responsabile.

Il secondo strumento individuato è la convenzione di cui all'art. 30 del d.lgs. 267/2000. A differenza di quanto previsto per l'unione, che crea a tutti gli effetti un nuovo ente giuridico, se gli enti decidono di adottare lo strumento della convenzione per lo svolgimento associato di funzioni, non è in ogni caso possibile redigere un solo PTPCT, poiché appunto assunto il nuovo soggetto giuridico. Si avrà quindi un PTPCT per le funzioni associate, elaborato dal comune capofila, e un PTPCT per ogni singolo comune, con riferimento alle funzioni non associate, ferma la possibilità di adozione del Piano in forma semplificata nel caso di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Il terzo e ultimo strumento è quello dell'accordo ai sensi dell'art. 15, l. 241/1990, unicamente allo scopo di definire in comune i PTPCT di ogni singolo ente, in un'ottica di semplificazione; ogni ente aderente dovrà in ogni caso redigere il proprio PTPCT e nominare il RPCT.

Quanto al secondo profilo, invece, gli strumenti previsti dal Piano appaiono adeguati alla piccola struttura amministrativa del Comune e al contempo non sembrerebbe sostenibile individuare una maggiore percentuale di controlli a campione sulle procedure – quale misura specifica già prevista – considerato l'esiguo organico dell'Ente. Pertanto, anche al fine di non appesantire l'apparato amministrativo, si ritiene possibile migliorare le misure già esistenti in materia di prevenzione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 Codice Appalti invitando il Comune a valutare l'integrazione dei modelli di dichiarazione sul conflitto di interessi secondo le indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2022.

Codesto Comune è tenuto a comunicare all'Autorità il proprio riscontro entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della presente, precisando quali atti, ed entro quale termine, intenda adottare. L'Autorità verificherà l'adeguamento alle indicazioni fornite, con l'avviso espresso che l'omesso adeguamento darà impulso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del citato Regolamento, un atto di constatazione del mancato adeguamento dell'amministrazione all'atto dell'Autorità. Il presente atto verrà pubblicato sul sito dell'Autorità ai sensi dell'art. 20 del citato Regolamento di vigilanza.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente